

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1978)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1971
(V. Stampato n. 3750)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(NATALI)**

**di concerto col Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia
(COLOMBO)**

**col Ministro delle Finanze
(PRETI)**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(GAVA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 1971*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo
di far distillare i sottoprodotti della vinificazione**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui i sottoprodotti della vinificazione vengano ceduti alle distillerie, invece di essere conferiti in conto lavorazione, queste devono liquidare per i sottoprodotti stessi ai conferenti un compenso almeno eguale a quello derivante dalla applicazione del successivo articolo 7. Lo stesso ricavo minimo deve essere assicurato dall'acquirente nel caso in cui la cessione avvenga per produzione di acquavite o di enocianina ».

All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È ammessa la filtratura delle fecce di vino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

All'articolo 7, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il Comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie agricole e industriali interessate, stabilisce la quota per spese di lavorazione, di cui al precedente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione per la campagna vitivinicola 1971-72 ed entro il 31 agosto di ogni anno per le campagne successive ».

ALLEGATO

Decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 29 ottobre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della CEE, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita la Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA, che reca tra l'altro modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970 con il quale sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA -, i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti per gli organismi di intervento dai Regolamenti della CEE nel settore vitivinicolo;

Visto l'articolo 24 del Regolamento CEE n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni;

Visto il Regolamento CEE n. 1171/71 del Consiglio del 3 giugno 1971, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il Regolamento CEE n. 1783/71 della Commissione del 13 agosto 1971 relativo alle modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, contenente norme relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le norme necessarie per l'integrale attuazione delle disposizioni contenute nei richiamati regolamenti della CEE;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Chiunque procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione è tenuto a far distillare le fecce di vino e le vinacce risultanti da tale trasformazione ed a consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - i quantitativi d'alcool ottenuti dalla distillazione.

L'obbligo di far distillare le vinacce e di consegnare all'AIMA l'alcool ottenute sussiste altresì nei confronti di chi ha proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto che ha successivamente venduto, fermo rima-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nendo l'obbligo dell'acquirente del mosto di far distillare le relative fecce e di consegnare l'alcool ricavato.

Nel caso di cui al comma precedente, ai fini della determinazione dei quantitativi di alcool da consegnare all'AIMA, nei contratti di compravendita del mosto deve essere espressamente stabilito per quale percentuale di alcool l'obbligo di consegna è trasferito all'acquirente del mosto. Qualora tale clausola non risulti espressamente pattuita, l'obbligo della consegna incombe per intero al venditore del mosto.

I termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui ai commi precedenti, nonché le altre norme di attuazione delle disposizioni sulle prestazioni viniche di cui ai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei regolamenti comunitari medesimi.

Le definizioni dei prodotti e sottoprodotti vitivinicoli menzionati nella normativa concernente le prestazioni viniche sono date dal regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

Gli obbligati alle prestazioni viniche che, con la consegna integrale delle fecce e delle vinacce alle distillerie, non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dalle norme comunitarie, devono far distillare anche un quantitativo di vino tale da assicurare la produzione e la consegna di alcool nella misura dovuta.

ARTICOLO 3.

Per il totale svincolo dall'obbligo delle prestazioni viniche, ammesso dalle norme comunitarie, nei confronti di coloro che producono o fanno produrre con i propri prodotti acquavite di vinacce o di vino, deve essere fornita la dimostrazione che la quantità di alcool in esse contenuta non è inferiore alla quantità di alcool per la quale sussiste l'obbligo della consegna all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA -.

L'eventuale differenza per ottenere lo svincolo totale deve essere colmata facendo distillare un corrispondente quantitativo di vinacce, di fecce o di vino.

ARTICOLO 4.

Sono esenti dall'obbligo di far distillare le fecce e le vinacce i viticoltori isolati che producono un quantitativo di vino non superiore a 50 ettolitri, a condizione che tali sottoprodotti, siano destinati agli usi consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5.

Con la consegna alle distillerie da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, dei sottoprodotti della vinificazione, si conferisce mandato alle distillerie medesime di provvedere alla lavorazione delle materie prime, di consegnare l'alcool da esse ottenuto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA -, e di riscuoterne il prezzo all'uopo stabilito dal competente organo della CEE.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - rivende l'alcool ricevuto in consegna, determinandone il prezzo, le modalità e le condizioni di vendita.

ARTICOLO 6.

Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, la pressatura delle fecce di vino, nonché la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

ARTICOLO 7.

L'acquisto da parte dell'AIMA dell'alcool ad essa consegnato dalle distillerie non è soggetto all'imposta generale sull'entrata. Egualmente non è soggetto alla predetta imposta l'alcool ceduto dall'AIMA alle distillerie che lo hanno prodotto.

Sul prezzo di acquisto corrisposto dall'AIMA è attribuita alle distillerie, stabilita dal Comitato dei prezzi in sede provinciale, una quota per spese di lavorazione ed, eventualmente, di trasporto, tenendo conto del valore dei sottoprodotti di lavorazione.

Detta quota è assoggettata all'imposta generale sull'entrata.

ARTICOLO 8.

All'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finché non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti uno, due e tre del successivo articolo tre.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classificazione ai fini fiscali ».

ARTICOLO 9.

Chiunque non osserva, entro i termini prestabiliti, l'obbligo della distillazione delle fecce di vino e delle vinacce è punito con l'ammenda di lire cinquemila per ogni quintale di prodotto o frazione di esso non avviato alla distillazione.

Chiunque, avendo ricevuto fecce di vino, vinacce o vino per la distillazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al precedente articolo 1, non consegna l'alcool ottenutone, entro il termine previsto, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - è punito con l'ammenda di lire centomila per ogni ettanidro, o sua frazione, di alcool non consegnato.

Chiunque viola le disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.

ARTICOLO 10.

È abrogata ogni disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, che risulti incompatibile con quelle di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SARAGAT

COLOMBO EMILIO - NATALI - PRETI - GAVA

Visto: *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO.